

REGOLAMENTO SULL'AFFIDO FAMILIARE DEI MINORI

(Approvato con Delibera N° 31 del 29/01/1985)

ART. 1

L'Amministrazione Comunale attua l'affido familiare allo scopo precipuo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psicofisico, qualora la famiglia di origine si trovi nella impossibilità di assicurarle, sia come strumento preventivo in situazioni non necessariamente di patologia familiare o sociale già conclamate, sia come intervento riparativo in situazioni di crisi.

L'affido familiare si realizza inserendo il minore - nei cui confronti non possa procedersi all'affido preadottivo - in un nucleo affidatario per un periodo di tempo limitato, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria.

ART. 2

L'affido è disposto dall'Amministrazione Comunale su proposta del servizio di affido familiare, funzionante presso l'Ufficio Assistenza.

Per ogni proposta di affido, il servizio svolge un'indagine concernente le cause obiettive di patologia e di crisi della famiglia di origine nonché riferisce sugli elementi che suggeriscono la specifica individuazione del nucleo affidatario.

ART. 3

L'affido familiare si attua nell'ambito del Centro di Servizio Sociale Comunale.

Il servizio è espletato da un assistente sociale che opera nel territorio nell'ambito e con gli strumenti previsti dalla legge.

Uno specifico gruppo di coordinamento a livello centrale, nell'ambito della Ripartizione Assistenza e Servizio Sociale, sviluppa le iniziative utili alla realizzazione delle attività di consulenza relative all'affido familiare.

ART. 4

Il servizio affido familiare ha lo scopo di:

- promuovere, attuare e sostenere gli affidi familiari e verificarne l'andamento;
- provvedere al reperimento, alla conoscenza e alla selezione degli affidatari;
- assicurare il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia di origine, agendo per la rimozione delle difficoltà e degli impedimenti eventualmente esistenti e per il ristabilimento di normali e validi rapporti a meno di diverse prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- promuovere iniziative di preparazione, aggiornamento e consulenza per gli operatori e quanti sono coinvolti nell'affido familiare;

- promuovere la divulgazione e l'informazione sulle problematiche dell'affido attraverso incontri a livello di zona aperti agli utenti, ai servizi, alla famiglia, alle associazioni, ecc.

ART. 5

L'Amministrazione Comunale provvede a:

- formalizzare l'affido attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari e sempreché non esista provvedimento limitativo della potestà familiare da parte dell'Autorità Giudiziaria - delle famiglie di origine dei minori;
- erogare la somma di £.300.000 mensile fissa a favore degli affidatari, per contribuire alle spese relative a prestazioni di ogni natura fornite dagli stessi al minore in affido;
- assicurare agli affidatari e alle famiglie d'origine il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affido, nel rispetto delle convinzioni dei metodi educativi e delle richieste delle famiglie affidatarie;
- stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari sono garantiti dagli incidenti e dai danni che sopravvengano al minore o che egli stesso provochi nel corso dell'affido;

ART. 6

Gli affidatari vengono individuati fra coloro che si sono dichiarati disponibili e per i quali il servizio affidi del Comune abbia accertato la presenza di alcuni requisiti fondamentali:

- disponibilità a partecipare attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo alla maturazione del minore;
- conoscenza della inesistenza di prospettive di adozione del minore affidato e del la temporaneità del servizio;
- integrazione della famiglia nell'ambito sociale;
- disponibilità al rapporto con i servizi socio-sanitari e con la famiglia d'origine.

ART. 7

Gli affidatari si impegnano a:

- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affido;
- mantenere, anche in collaborazione con gli operatori del servizio affido familiare, validi rapporti con le famiglie d'origine del minore in affido, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- mantenere valide condizioni ambientali (igiene, sicurezza e salubrità dello alloggio), assicurando l'uso di un letto proprio per ogni minore in affido;
- assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affido, con particolare riguardo alle condizioni psicofisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia d'origine;
- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affido e della famiglia d'origine;
- evitare qualsiasi richiesta di denaro alla famiglia del minore in affido.

ART. 8

Le famiglie d'origine s'impegnano a:

- favorire, anche in collaborazione con gli operatori del servizio affido familiare e con gli affidatari, il rientro del minore in famiglia;
- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore previamente concordati con gli operatori del servizio affido familiare nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- contribuire, a seconda delle proprie possibilità economiche, alle spese relative al minore.

ART. 9

Allo scopo di favorire lo scambio di esperienze e la collaborazione tra famiglie che vivono l'esperienza dell'affido operatori e affidatari costituiscono un gruppo di lavoro che si riunisce periodicamente per una verifica dell'andamento dei singoli casi e delle iniziative attuate nella zona relativamente agli affidi.

ART. 10

Annualmente il servizio affidi di zona predispose il resoconto statistico del lavoro svolto.